

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 SET. 1999

ADDI' 14 SET. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUPELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: _____

TUTTI PRESENTI.

DELIBERAZIONE N° 4756

Oggetto: Presa d'atto della risoluzione di diritto della convenzione stipulata in data 6.2.1992 tra Regione Lazio e l'Ente C/FOR Cooperativa Formazione e Ricerca a r.l. ai sensi della DGR n. 8814 del 22.10.1991 ed autorizzazione alla pronozione di un giudizio dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria per l'accertamento della intervenuta risoluzione ed il recupero delle somme anticipate.



OGGETTO: presa d'atto della risoluzione di diritto della convenzione stipulata in data 6/02/1992 tra Regione Lazio e L'Ente C/FOR Cooperativa Formazione e Ricerca a r. l. ai sensi della D.G.R. n° 8814 del 22/10/1991 ed autorizzazione alla promozione di un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per l'accertamento della intervenuta risoluzione ed il recupero delle somme anticipate.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

VISTA la legge 21/12/1978 n° 845: "Legge quadro in materia di formazione professionale";

VISTA la L. R. 23/92;

PRESO ATTO del piano triennale regionale 90/92 del F.S.E. approvato con D.G.R. n° 4222 del 23/05/1989 adottata con i poteri del Consiglio Regionale, ratificata con D.C.R. n° 1221 del 21/03/1990;

PRESO ATTO del piano annuale delle attività di formazione professionale per l'anno 1991/1992 approvato dalla Giunta Regionale con i poteri del Consiglio con deliberazione n° 7619 del 2/10/1990, ratificata con deliberazione n° 56 del 28/11/1990;

PRESO ATTO della deliberazione n° 404 del 22/01/1991 relativa ai criteri di valutazione e di selezione delle domande di Enti ed Aziende da ammettere al finanziamento del F.S.E.;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con deliberazione 8814 del 22/10/1991 ha approvato uno schema di convenzione con la C/FOR - Cooperativa formazione e ricerca a r. l., per la realizzazione di un corso per 20 allievi con la qualifica "operatori di marketing per il MEC", obiettivo 4, asse 2, per una spesa di L. 224.000.000= interamente da sovvenzionare all'Ente;

CONSIDERATO che in relazione alla sopracitata deliberazione n. 8814/91 l'Amministrazione regionale, in data 6/02/1992, ha sottoscritto con l'Ente C/FOR una convenzione per l'affidamento del corso sopracitato;

CONSIDERATO che l'articolo 7, della convenzione al 1° comma, dispone: "l'Ente gestore deve presentare una situazione amministrativo - contabile entro 60 gg. dalla chiusura delle attività formative e redigere il rendiconto delle spese sostenute, entro 120 giorni dall'erogazione del saldo";

CONSIDERATO che l'articolo 9 prevede al primo comma: "la presente convenzione, che è valida soltanto per la durata dell'attività formativa in parola, sarà risolta in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta Regionale in caso di inadempienza dell'Ente Gestore agli



obblighi assunti oppure per gravi irregolarità amministrativo - contabili e didattiche nella gestione delle attività di cui all'art. 1”;

CONSIDERATO che la circolare 1/1987, approvata con D.G.R. 16/6/1987, al punto n°1, lettera A della parte III, prevede: “Entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura delle attività formative, l'ente gestore è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute”;

VISTO il primo comma dell'art. 24 della L.R. 23/92: “In caso di inosservanza degli obblighi e delle disposizioni previsti nella convenzione, previa diffida a provvedere entro congruo termine, la convenzione deve essere risolta ed effettuato l'eventuale recupero delle sovvenzioni erogate, fatte salve le spese sostenute e ritenute ammissibili”;

VISTO il punto n° 1 dell'art. 28 della L.R. 23/92: “Entro 90 giorni dal termine degli interventi o dell'esercizio finanziario, i soggetti gestori devono presentare il rendiconto di ogni spesa e/o costo sostenuti a carico dei finanziamenti ricevuti, alla Regione, alle province ed alla città metropolitana, in relazione alle rispettive competenze”, il successivo punto 2): “Al rendiconto, compilato su appositi modelli, approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le indicazioni relative fornite dal Ministero del lavoro e dalla Comunità Economica Europea, deve essere allegata copia della documentazione...” ed il punto 3) chiarisce: “La documentazione, costituita da titoli originari di costo e/o spesa, quietanzati e regolari ai sensi della vigente normativa fiscale, è conservata a cura dei soggetti gestori nei propri uffici e messa a disposizione dei funzionari o delle apposite commissioni...”;


CONSIDERATO che per effetto della richiamata deliberazione 22/10/1991 n° 8814 e per quanto previsto nella relativa convenzione, all'Ente C/FOR, a titolo di acconto per il 70% complessivo della convenzione, è stata erogata la somma di L. 156.800.000=;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale, con nota prot. n. 3574 del 16/04/1993, al fine di assicurare l'esatto adempimento delle prescrizioni comunitarie in ordine alle richieste di saldo del contributo per l'attività formativa in argomento, ha invitato l'Ente C/FOR a trasmettere entro il termine non prorogabile del 10 maggio 1993, i modelli riepilogativi delle attività svolte e delle spese - liquidate e da liquidare - relative al periodo 1° gennaio 1992, 31 dicembre 1992;

CONSIDERATO, inoltre, che la nota sopracitata ha evidenziato che: “l'eventuale mancato rispetto delle scadenze sopra indicate porrebbe la Regione nell'impossibilità di inoltrare al F.S.E. le relative richieste di saldo per la copertura delle spese relative alle attività formative, e nella necessità di procedere alla revoca della Deliberazione di convenzionamento”

PRESO ATTO che per l'attività formative di cui alla D.G.R. 8814/91, il mancato riscontro da parte dell'Ente C/FOR alla sopracitata richiesta ha determinato l'impossibilità dell'Amministrazione regionale ad erogare il saldo di quanto previsto in convenzione;

CONSIDERATO che la D.G.R. 14/05/1996 n° 3904: “Approvazione della circolare sulle procedure per la presentazione delle proposte per lo svolgimento delle attività e per la presentazione del rendiconto”, pur abrogando ogni normativa in contrasto con la circolare stessa, al primo comma, tra le norme generali per la rendicontazione, ha previsto: “Il rendiconto generale delle spese sostenute per la realizzazione delle attività corsuali ammesse al finanziamento del



Fondo Sociale Europeo deve pervenire, in unica copia all'amministrazione regionale, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 . Roma, entro tre mesi dalla data di conclusione degli esami o prove finali";

CONSIDERATO che con raccomandata prot. n° 4105 del 15/7/1996 e successivamente con nota prot. n° 4624 del 5/08/1996, l'Ufficio VII del Settore 30 ha trasmesso all'Ente C/FOR copia della richiamata D.G.R. 3904/96 con la relativa modulistica, ha invitato l'Ente a compilarla secondo le istruzioni contenute nella circolare stessa ed inviarla all'Ufficio scrivente, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alle fotocopie della documentazione giustificativa delle spese e dei registri contabili in originale;

PRESO ATTO che, a tutt'oggi, non risulta che l'Ente C/FOR abbia ottemperato a quanto richiesto con le note sopracitate;

VISTA la Legge 127/97;

DELIBERA


di prendere atto che, per effetto del mancato adempimento dell'Ente C/FOR Cooperativa Formazione e Ricerca a r. l., alla richiesta del settore 30 prot. n. 3574 del 16/04/1993 ed a quelle dell'Ufficio VII del Settore 30 n° 4105 del 15/7/1996 e n° 4624 del 5/08/1996, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 23 del 1992, la convenzione del 6/02/1992 deve considerarsi risolta di diritto in applicazione dell'art. 1454 c.c.;

di autorizzare l'Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro a promuovere un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per l'accertamento della intervenuta risoluzione ed il recupero della somma di L. 156.000.000= anticipata dalla Regione in esecuzione della convenzione stessa, oltre interessi di mora;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 L. n: 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



23 SET. 1999